

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4 COD. PROC.
AMM.**

Nell'interesse dei prof.ri

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	PROVINCIA	CLASSI DI CONCORSO
Accini	Eleonora	CCNLNR85S67A470V	Brescia	A022
Ambrosanio	Giulio	MBRGLI65H01F839A	Napoli	A020, A026, A029, A037, A047, A053, A055, A030, A056, A060
Barbato	Orsola	BRBRSL79L43F839Q	Roma	A046
Bonavita	Valeria	BNVVL80B63F839P	Napoli	A-46
Bosco	Giuseppe	BSCGPP74L22F537N	Torino	A001, A008, A016, A017, A037, A060, B014
Braga	Antonio	BRGNTN72D28L736J	Venezia	A-26, A-27
Campo	Bianca	CMPBNC82A66I234H	Firenze	A24, A25
Cecala	Massimiliano	CCLMSM67A09F839J	Salerno	A-45, A-47
Costantino	Amelia	CSTMLA85R50F839J	Napoli	A28, A50, A31
D'Aniello	Licia	DNLLCI72E59F839U	Napoli	A021 A045, A046, A047
De Bernardis	Marco	DBRMRC77E01H501N	Verona	A018
De Nava	Alessandro	DNVLSN75E02F205V	Monza e Brianza	A12, A22
De Pietro	Luisella	DPTLLL74S61L328K	Bari	A-55

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

De Santis	Marta	DSNMRT88D55D810E	Frosinone	A015, A028, A031, A050
Del Vecchio	Eufrasia	DLVFRS70T69B963W	Caserta	A-45, A-46
Di Cerbo	Angela	DCRNGL77L44E791X	Caserta	A46
Di Cocco	Annalisa	DCCNLS74R56E243O	Chieti	A046
Di Matteo	Ciro	DMTCRI71H14F839O	Napoli	A-21, A-45, A-46, A-47
Di Matteo	Maurizio	DMTMRZ68M30F839P	Napoli	A-46
Divella	Elvira	DVLLVR70B46C588S	Bari	A-18, A-46
Fuschillo	Luigi	FSCLGU80T27F924P	Milano	A045, A047
Gatta	Ilaria	GTTLRI77T54F839T	Napoli	A045, A047
Giunta	Marcella	GNTMCL73A43F839U	Napoli	A028, A050, A031, A015
Ignarra	Luigi	GNRLGU81T26L259T	Napoli	A042
Longo	Anna Maria	LNGNMR72A42L419V	Lecce	A018
Mercogliano	Arturo	MRCRTR69M18F799U	Napoli	A-32, A-34, A-47, A-60, A-41
Migliozzi	Gabriella	MGLGRL73C65G813A	Napoli	A-26, A-41, A-28, A-27, A-20
Moretta	Mariacristina	MRTMCR76C67B963N	Caserta	A-54
Murdocca	Mariarosa	MRDMRS69R44L219H	Torino	A-45, A-46, A-47
Napolitano	Andrea	NPLNDR86D20A509P	Firenze	A-45, A-47
Napolitano	Francesco	NPLFNC82M01A509J	Prato	A-16, A-32, A-37, A-47, A-60
Nappo	Luciana	NPPLCN69A49H703S	Salerno	A028, A025
Pezzino	Elena	PZZLNE88C49C351B	Catania	A46
Pierpaoli	Ilaria	PRPLRI79D68I608U	Ancona	A-23, A-24, A-25
Pignatelli	Daniele	PGNDNL62B07G902Z	Napoli	A-48, A-45, A-46, A-47, A-49
Plumari	Filippo Antonio	PLMFPP72R01L448V	Catania	A21, A45, A46, A47

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Romano	Giovanni	RMNGNN66B04F839B	Napoli	A-08, A-16, A-37, A-60, A-01, A-17
Rondelli	Roberta	RNDRRT78R70L682W	Benevento	A045, A047
Siniscalchi	Gabriella	SNSGRL84R46G273H	Palermo	A-50, A-31, A-28, A-15
Siniscalchi	Oriana	SNSRNO82A42G273O	Palermo	A-50, A-31, A-28, A-15
Spigno	Marco	SPGMRC77S30F839W	Napoli	A018
Sposato	Valentina	SPSVNT76S68D086E	Roma	A50, A28
Tedesco	Rosa	TDSRSO83L43A509N	Roma	A-46
Tessitore	Alberto	TSSLRT72P25F839L	Napoli	A-47
Turkina	Elena	TRKLNE77A69Z135F	Perugia	A-65, A-18
Vitiello	Maddalena	VTLMDL73R43C129X	Roma	A-22

tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – Pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del Direttore Generale *p.t.*

E NEI CONFRONTI DI Giordano Luciagloria, C.F. GRDLGL87D52E131W, residente in Gragnano (NA) alla via Roma n. 28 (CAP 80054)

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell'Istruzione,

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

dell'Università e della Ricerca, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001458 del 9 ottobre 2019 (comunicato con nota dirigenziale prot. n. M_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.00044321 del 9 ottobre 2019 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero), con il quale venivano disciplinate le operazioni di integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 15 luglio 2019 n. 666, nella parte in cui non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il *diploma di laurea (magistrale e/o specialistica)*, che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso secondo quanto previsto dai DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39 e 9 febbraio 2005 n. 22, ora modificate ai sensi del nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2006 n. 19; **B)** del D.M. 1° giugno 2017 n. 374, comunicato agli Uffici Scolastici Territoriali con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025196 del 1° giugno 2017 (pubblicati sul sito istituzionale del MIUR), con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20; **C)** qualora occorra, del D.M. 15 luglio 2019 n. 666, del D.M. 11 maggio 2018 n. 784, del D.M. 23 aprile 2018 n. 335 e del D.M. 3 giugno 2015 n. 326; **D)** qualora occorra del Decreto del

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Presidente della repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; E) delle graduatorie di circolo e di istituto eventualmente approvate dalle Amministrazioni resistenti in esito alle operazioni di aggiornamento di cui al D.M. n. 1458/2019, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti; F) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l’istanza di inserimento in seconda fascia presentata dai ricorrenti; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e consequenziale, in quanto lesivo dei diritti, prerogative ed interessi dei ricorrenti, laddove preclusivo all’accesso alla seconda fascia delle suddette graduatorie.

F A T T O

I ricorrenti sono docenti che operano o ambiscono ad operare nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131 (**doc. 1**), potendo essere nominati quali supplenti su posti previsti nell’organico dell’Amministrazione scolastica a seguito di scorrimento della relativa graduatoria d’istituto.

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

In tal senso, occorre sin d'ora rimarcare che i ricorrenti devono ritenersi abilitati all'insegnamento in quanto *muniti di diploma di laurea* (magistrale e/o specialistica), che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso secondo quanto previsto dai DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39 e 9 febbraio 2005 n. 22, ora modificate ai sensi del nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 (**doc. 2**).

Ed infatti l'ultimo ciclo del corso di specializzazione per l'insegnamento, cd. Tirocinio Formativo Attivo disciplinato dal D.M. 10 settembre 2010 n. 249, è stato bandito nell'a.a. 2014/2015, giusta D.M. 16 maggio 2014 n. 312 e, successivamente, non sono state rinnovate le attività formative, neanche a seguito della riforma delle classi concorsuali: ma sul punto si rinvia *infra*.

Pertanto, è oggettivo ed inconfutabile che tutti i docenti che hanno conseguito il diploma di laurea dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione a detto ciclo non hanno avuto alcuna possibilità di acquisire l'abilitazione all'insegnamento.

* * * * *

In via preliminare, va evidenziato che a seguito di apposite iniziative giudiziali, i docenti muniti del diploma di laurea magistrale e/o specialistica, ancorché privi di abilitazione all'insegnamento, sono stati ammessi a partecipare alla precedente tornata concorsuale ordinaria per il reclutamento del personale docente, indetta dal Ministero resistente con decreto della

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 106 e 107 del 23 febbraio 2016.

Ed invero tale procedura era riservata ai docenti abilitati all'insegnamento ai sensi dell'art. 1, co. 110 della L. 13 luglio 2015 n. 107, pur tuttavia il Consiglio di Stato ha ritenuto ugualmente non infondate le doglianze proposte, riconoscendo il diritto a partecipare alle prove selettive anche in favore dei docenti muniti di diploma di laurea c.d. "nuovo ordinamento" (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 3546).

Da ultimo, poi, con sentenze nn. 2366 e 2368 del 22 febbraio 2019, codesto ecc.mo Tribunale ha accolto nel merito i ricorsi proposti da alcuni candidati in possesso della laurea specialistica e/o magistrale che erano stati illegittimamente esclusi dal concorso ordinario 2016, affermando come non fosse applicabile la previsione dell'abilitazione all'insegnamento quale requisito indefettibile di partecipazione (art. 1, co. 110 della L. 13 luglio 2015 n. 107).

Le motivazioni spese dal Giudice amministrativo si fondano proprio sulla mancata attivazione di percorsi di formazione professionale aventi una reale ed effettiva connotazione di generalità, continuità nel tempo ed estensione a tutte le classi concorsuali, sicché non tutti i soggetti potenzialmente interessati hanno avuto concretamente l'opportunità di conseguire il titolo abilitante.

Peraltro, non può non ravvisarsi l'intrinseca illogicità derivante dall'esclusione di tali docenti dall'inserimento nella seconda fascia delle

8

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

graduatorie di istituto, proprio nel momento in cui le modalità ordinarie di reclutamento sono state profondamente riformate, con l'eliminazione del sistema di acquisizione preventiva dell'abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso alle procedure selettive.

Infatti, è noto che si tratta di una fascia ormai riservata pressoché esclusivamente al personale abilitato *ex art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131*, dal momento che nell'ultimo ventennio non è stato possibile acquisire la c.d. idoneità concorsuale di cui all'art. 400, co. 12 del D.Lgs. 14 aprile 1994 n. 297, in quanto l'ultimo concorso con effetti abilitativi è stato bandito nel 1999!

Ad ogni modo, come rilevato dal Giudice amministrativo, è circostanza notoria che i corsi specializzanti non sono stati attivati con regolarità dall'Amministrazione resistente né hanno avuto una diffusione capillare sul territorio nazionale, tenuto conto che non tutte le Università sono state delegate allo svolgimento delle attività, e di certo non hanno riguardato tutte le classi concorsuali.

Al riguardo, quindi, si ribadisce che non è stata garantita a tutti i docenti la piena ed effettiva possibilità di acquisire l'abilitazione all'insegnamento.

Tale circostanza, peraltro, è indiscutibile e incontrovertibile proprio per quanto concerne la posizione dei ricorrenti che, in quanto laureati, non hanno potuto partecipare ad alcun percorso abilitante, essendo stato soppresso il Tirocinio Formativo Attivo a partire proprio dal 2014.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

* * * * *

Con Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, poi, il Legislatore ha proceduto al riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente delle scuole secondarie statali, in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 1, co. 181, lett. b) della L. 13 luglio 2015 n. 107.

In virtù di tale intervento normativo le modalità di reclutamento hanno subito un radicale mutamento. Ed invero, proprio alla luce della precedente esperienza negativa, con un deciso *revirement* rispetto al ventennale regime in essere (che impone l'acquisizione del titolo abilitante quale requisito di accesso alle selezioni concorsuali) si dispone che, a partire dal 2018, alle procedure di reclutamento possano prendere parte tutti i laureati.

La disciplina transitoria dettata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 59/2017 cit., poi, ha previsto in favore dei docenti abilitati entro il 31 maggio 2017 un concorso straordinario e semplificato, consistente nella sola prova orale sulle capacità didattiche e volto alla costituzione di graduatorie ad esaurimento.

Ne deriva che i docenti in possesso di titolo abilitante hanno già potuto conseguire importanti benefici, ottenendo un canale preferenziale per l'immissione in ruolo con conseguente stabilizzazione della loro posizione lavorativa.

* * * * *

Da ultimo, con Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot.

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001458 del 9 ottobre 2019 (comunicato con nota dirigenziale prot. n. M_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.00044321 del 9 ottobre 2019 **doc. 3**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava le operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto, non prevedendo ancora una volta tra i titoli di accesso alla seconda fascia anche il diploma di laurea.

Risultava quindi sviato l'esercizio dei poteri regolamentari delegati dall'art. 4 della L. 3 maggio 1994 n. 124 che demanda al Ministero resistente la disciplina delle graduatorie di istituto, non essendo infatti la divisione in fasce prescritta dalla norma primaria che si limita solo a prevedere una priorità di nomina per i docenti iscritti nelle GAE.

Ad ogni modo, i ricorrenti presentavano ugualmente domanda di inserimento in seconda fascia (**doc. 4**), tenuto conto dell'indiscutibile valore legale del titolo di studio in questione.

* * * * *

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1,

11

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

**COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ECCESSO DI POTERE.
IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza dell'esperienza professionale maturata dai candidati come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/Ce.

In modo contraddittorio ed illogico, infatti, il Ministero resistente finisce con il pregiudicare lo *status* lavorativo di quei docenti che, operando in modo continuativo nelle scuole ed assicurando la regolare erogazione del servizio scolastico, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività didattico-pratiche.

Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere ingiustamente disconosciuta a fronte della collocazione in III fascia (quindi tra i soggetti privi di abilitazione), benché l'ordinamento comunitario la riconosca sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale.

Orbene, occorre osservare che l'ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione, bensì legittima l'accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio.

In questo senso, i DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39, 9 febbraio 2005, n. 22 e 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale.

Ne deriva, pertanto, che l'abilitazione all'insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni *de quibus*, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione all'inserimento nella II fascia nonostante il riconoscimento dei pieni effetti abilitativi dei diplomi conseguiti.

Come evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali "qualifiche professionali" secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate.

Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall'ordinamento nazionale (SSIS prima e TFA

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

o PAS poi) non diano luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Vale ribadire, infatti, che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, quanto piuttosto in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L'Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio.

Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio (quindi in possesso di idonea qualifica professionale), nell'ambito dell'attività di servizio, possono adottare atti aventi valore legale ai fini della valutazione degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio.

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una “qualifica professionale” ai sensi dell’ordinamento comunitario.

Ma vi è di più. Ad ulteriore riprova della circostanza che l’abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l’art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che *«Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso»*.

Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l’abilitazione continua a non rappresentare una condizione di accesso alla professione *de qua*, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti. La tesi qui sostenuta trova conforto in una **recente sentenza del TAR Lazio n. 2368/2019**, nell’ambito dell’impugnativa dell’art. 3 dei decreti nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, con i quali erano stati indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado, con particolare riferimento all'art. 3 che non ammetteva la partecipazione dei docenti non abilitati.

Il Collegio, partendo dal rilievo che la clausola del bando era stata definitivamente annullata *in parte qua* con la sentenza n. 3705/18 del Consiglio di Stato, accoglieva la domanda dei ricorrenti riconoscendone, quindi, fondate le doglianze laddove è stato sostenuto che l'ordinamento di settore non subordinava la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione ma legittimava e legittima l'accesso a questa carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio. Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di estromettere dalla II fascia delle graduatorie di istituto i docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione.

* * * * *

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L. 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D. LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 8 DELLA L. 3 AGOSTO 1998 N. 315. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS. DEL D.I. 24

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

NOVEMBRE 1998, N. 460. ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati delimitano l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto soltanto ai soggetti muniti di abilitazione all'insegnamento e quindi finiscono per determinare un canale "privilegiato", ossia circoscritto ad un novero ristretto di candidati, così frustrando le esigenze di concorrenzialità, nonché di imparzialità e buon andamento, che devono necessariamente connotare l'affidamento di incarichi di docenza.

Invero, l'irragionevolezza della disciplina di settore relativa al sistema di accesso alla professione di docente nelle scuole statali è già stata esaminata dal giudice amministrativo, che ha avuto modo di verificarne tutti gli effetti perversi e paradossali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2015 n. 2676; Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2015 n. 417; Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015 n. 105; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 17 luglio 2015, n. 9666; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 ottobre 2014 n. 10528; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 dicembre 2013 n. 11078).

Come noto, infatti, gli artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341 prevedevano il passaggio ad un sistema di formazione universitaria del personale docente sia per le scuole dell'infanzia e primaria (mediante l'istituzione di un apposito percorso accademico, ossia la Laurea in Scienze

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

della Formazione primaria), sia per le scuole secondarie (mediane l'istituzione di Scuole di specializzazione, ossia le SSIS).

Conseguentemente, gli artt. 400, co. 12 e 402 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ridisegnavano le procedure di reclutamento, prevedendo però che nelle more della definitiva attuazione del predetto sistema fosse fatta salva la possibilità di acquisire l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso al ruolo, a seguito del superamento delle prove concorsuali.

Gli artt. 3, co 8 e 4, co. 2 bis della L. 19 novembre 1990 n. 341 (introdotto dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998 n. 315) demandavano ad apposito regolamento ministeriale l'articolazione della transizione al nuovo regime in considerazione della tardiva istituzione dei corsi abilitativi (Laurea in Scienze della formazione primaria, Scuole di specializzazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, oggi TFA), il cui primo ciclo era stato attivato soltanto a decorrere dall'a.a. 1999/2000, con l'evidente necessità di assicurare la salvaguardia dei titoli di studio conseguiti secondo il previgente regime giuridico, nelle more della conclusione dei nuovi percorsi formativi.

Orbene, con orientamento giurisprudenziale costante e consolidato (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 3546; Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 3 settembre 2018 n. 5134), il Giudice amministrativo ha avuto modo di censurare i bandi concorsuali, laddove circoscrivevano la partecipazione ai soli docenti abilitati in mancanza di un'effettiva attivazione del percorso specializzante per l'insegnamento.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Da ultimo, poi, con sentenze nn. 2366 e 2368 del 22 febbraio 2019, anche codesto ecc.mo Tribunale ha accolto nel merito i ricorsi proposti da alcuni candidati in possesso della laurea specialistica e/o magistrale che erano stati illegittimamente esclusi dal concorso ordinario 2016, affermando come non fosse applicabile la previsione dell'abilitazione all'insegnamento quale requisito indefettibile di partecipazione (art. 1, co. 110 della L. 13 luglio 2015 n. 107).

Al riguardo, è stato evidenziato come i percorsi abilitativi siano stati attivati con una marcata intermittenza, essendo addirittura stati interrotti ai sensi dell'art. 64, co. 4 ter del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) in vista della riforma degli ordinamenti didattici, e ripresi solo a seguito dell'istituzione dei Tirocini Formativi Attivi *ex* D.M. 10 settembre 2010 n. 249, tuttavia attivati solo con due cicli e non per tutte le materie.

Ed infatti non può non rilevarsi l'assoluta irragionevolezza di un sistema di reclutamento fondato sulla preliminare acquisizione di un titolo (l'abilitazione) ulteriore rispetto alla necessaria qualifica professionale (il titolo di studio), senza che l'Amministrazione resistente abbia effettivamente garantito a tutti i docenti interessati la possibilità di maturare tale requisito.

Come noto, i percorsi abilitativi non sono mai stati avviati con continuità temporale o geografica, dal momento che i cicli annuali non hanno riguardato sempre tutte le classi concorsuali né sono stati attivati sull'intero territorio nazionale. Peraltro, l'accesso ai suddetti percorsi è sempre stato condizionato

19

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

al superamento di prove pre-selettive, di natura concorsuale, con conseguente drastica limitazione del novero dei soggetti in grado di poter conseguire il titolo e quindi partecipare alle operazioni di reclutamento.

Si consideri, inoltre, che i ricorrenti non hanno evidentemente potuto partecipare all'ultima tornata concorsuale (1999) che consentiva ancora di acquisire la cd. idoneità concorsuale ai sensi dell'art. 400, co. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e, quindi, maturare il requisito di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

In altri e più chiari termini, i ricorrenti, laureati, non sono stati messi nella condizione di poter conseguire il titolo legittimante né attraverso le procedure concorsuali, né tanto meno attraverso i percorsi formativi.

Alla luce di quanto rilevato, pertanto, la decisione di continuare a riservare l'accesso alla seconda fascia ai soli candidati abilitati, nonostante le manifeste difficoltà nell'organizzazione dei concorsi e dei percorsi abilitanti, risulta palesemente irragionevole.

Ma vi è di più.

Vale osservare che, a seguito della riforma delle classi concorsuali dettata dal d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, mediante accorpamento e/o fusione delle precedenti, non sono ancora stati attivati i corrispondenti percorsi abilitativi, sicché – coerentemente con l'insegnamento giurisprudenziale affermatosi in tale materia – le limitazioni a danno dei candidati muniti dei titoli di studio

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

validi per l'accesso alle corrispondenti classi concorsuali sono manifestamente inique, non essendo stato loro consentito di conseguire il requisito soggettivo richiesto.

Peraltro, occorre evidenziare che al fine di coprire le nuove esigenze di organico il predetto regolamento ministeriale (art. 3) consente espressamente ai docenti muniti di abilitazione nelle precedenti classi concorsuali di ottenere incarichi e di accedere alla partecipazione al reclutamento con riferimento a tutti gli insegnamenti afferenti alle nuove e riformate classi concorsuali in cui esse sono confluite.

In tal senso, si viene a determinare un'estensione automatica della vecchia abilitazione anche a materie per le quali il candidato è sprovvisto di valido titolo, dal momento che a seguito dell'opera di razionalizzazione le nuove classi concorsuali hanno un ambito applicativo estremamente più ampio.

Ne deriva che la precedente specializzazione opera *ipso facto* su un novero ampio di insegnamenti, indipendentemente da qualsiasi accertamento circa le capacità e competenze specifiche e, finanche, dal possesso dei titoli di studio che davano diritto all'accesso alle rispettive classi concorsuali, oggetto di accorpamento.

In altri e più chiari termini, il candidato che è munito dei titoli di studio previsti dai D.M. n. 39/1998 e 22/2005 (ora confluiti nel d.P.R. n. 19/2016) è escluso dall'inserimento in seconda fascia sol perché sprovvisto di abilitazione all'insegnamento, mentre tale possibilità è concessa ad altro

21

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

docente che vi partecipa in virtù di un'abilitazione conseguita con riferimento a materie diverse ma che oggi vengono a rientrare nella nuova classe concorsuale.

Orbene, è evidente che, in mancanza dell'attivazione generalizzata, aperta e continuativa dei percorsi abilitativi, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto continuare a dare applicazione alla disciplina transitoria di cui all'art. 4 del D.I. 24 novembre 1998 n. 460, evitando di ingenerare ingiuste disparità di trattamento a danno di docenti stante il carattere discriminatorio che l'abilitazione all'insegnamento ha assunto alla luce delle peculiari modalità di istituzione dei corsi.

Ne deriva, anche sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE. In ordine al *fumus boni juris*, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. In merito al *periculum in mora*, giova osservare che l'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti, conculcando ogni *chance* di insegnamento.

In tal senso, tali provvedimenti precludono ai ricorrenti ogni seria e fondata possibilità di avere importanti opportunità lavorative siccome li confinano nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Ne deriva, quindi, che ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131 gli incarichi di supplenza saranno conferiti dal Ministero resistente con priorità ai quei colleghi che, pur essendo in possesso della medesima abilitazione, sono inseriti in seconda fascia.

Ed infatti la peculiarità dell'*iter* formativo seguito, la forte tipizzazione del *curriculum* professionale e, soprattutto, la particolare specializzazione delle competenze sinora acquisite (incentrate esclusivamente sulla didattica e l'educazione), fanno sì che il bagaglio di conoscenze, di capacità e di esperienze maturato dai ricorrenti sia esclusivamente spendibile nell'attività di insegnamento, sicché la riduzione delle *chances* di ottenere incarichi di supplenza compromette enormemente altre occasioni di impiego.

In altri e più chiari termini, il comportamento sinora tenuto, determinando il mancato inserimento nella seconda fascia, restituisce di fatto i ricorrenti in una condizione di incertezza lavorativa e/o di inoccupazione.

Inoltre, l'esigenza di una tutela cautelare scaturisce vieppiù dalla dimensione anche non patrimoniale del diritto azionato dai ricorrenti, dal momento che il pregiudizio patito compromette la piena esplicazione del diritto al lavoro ex art. 4 Cost., inteso come libertà di esercitare la professione scelta nel rispetto delle scelte individuali.

Pertanto, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, non si rinvengono ragioni di interesse pubblico ostative al riconoscimento della richiesta tutela

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

cautelare, tanto più considerando che i ricorrenti sono comunque qualificati a svolgere l'attività di docenza.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 5 dicembre 2019

(avv. Guido Marone)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4 COD. PROC. AMM.

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore dei ricorrenti

PREMESSO CHE

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per le province e per le classi di concorso dagli stessi richieste, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo deve essere notificato a tutti i candidati potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e

24

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale, formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso introduttivo;

CHIEDE

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Con ossequio

Napoli – Roma, 5 dicembre 2019

(avv. Guido Marone)

25

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, 5 dicembre 2019

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da:MARONE GUIDO
Ruolo:4.6 Avvocato
Organizzazione:ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data:05/12/2019 15:50:29

26

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 2923/2020 del 04.03.2020, nel giudizio R.G.n. 15640/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 15640/2019).